Allegas B 3928

# STATUTO "Associazione dei Sessuologi Italiani"

INDICE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -ARTT. .....1.... - ....10.......

CAPO II - GLI ORDINI TERRITORIALI - ARTT. ...11.... - ....24......

CAPO III - GLI ORGANI NAZIONALI - ARTT. ...25...... - ...37.....

CAPO IV – L'ELENCO DEGLI ISCRITTI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI – ART. ...38.... - ... 46...

- Sezione I GLI ELENCHI
- Sezione II FORMAZIONE ED ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO V – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – ARTT. ...47.... - ...55.......

CAPO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - ARTT. 56 - 59
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ART. ...60.......



# Preambolo

Per disciplinare l'esercizio della professione, valorizzare le competenze degli associati, garantire l'autonomia della professione, il rispetto delle regole deontologiche, l'informativa e la tutela dei terzi, tra i professionisti, la cui attività è individuata al successivo art. 2 del presente Statuto, su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, è costituita

#### l' ASSOCIAZIONE DEI SESSUOLOGI ITALIANI.

Il presente statuto regolamenta le attività e gli assetti associativi, disciplina, unitamente ai regolamenti, l'esercizio della professione da parte degli associati e garantisce la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici. L'adozione del procente statuto garantisce una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'estre raggiungimento delle finalità dell'associazione.

L' associazione non ha scopo di lucro, promuove il progresso degli studi e delle ricerche nel campo della scienza sessuologica e delle sue applicazioni professionali.

Per la qualificazione di propri iscritti di cui ai successivi artt. 40-41-42-43, l'associazione aderisce, in applicazione allo statuto e al regolamento, alla federazione italiana sessuologia scientifica.

L'Associazione promuove inoltre forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti iscritti all'associazione, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dall'associazione.

# CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

# Articolo 1

#### Art. 1. Denominazione

E' costituita la "ASSOCIAZIONE DEI SESSUOLOGI ITALIANI" (siglabile ASI).

La ASI è un'Associazione scientifica di professionisti aventi interesse nel settore della sessuologia, riconosciuti a seguito di adeguata formazione in scuole di specializzazione riconosciute dalla FISS (federazione italiana di sessuologia scientifica), iscritti negli elenchi interni della FISS stessa, e come tali riconosciuti dall'ASI, ed appartenenti alle categorie specificate nel successivo articolo 2, al fine di promuovere la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali.

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed esclude espressamente ogni finalità sindacale.

#### Articolo 2

# Art. 2. Oggetto della professione

Il sessuologo è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione specifici, riconosciuti dalla FISS, che interviene in qualità di :

- a) SESSUOLOGO Esperto in Educazione Sessuale
- b) SESSUOLOGO Consulente in sessuologia
- a) il sessuologo esperto in Educazione Sessuale si occupa della formazione/informazione volta alla promozione e al mantenimento della salute sessuale per realizzare interventi di educazione/prevenzione sessuale nei diversi contesti educativi e sociali.
- b) Il Consulente in Sessuologia è una figura professionale in grado di accogliere la domanda individuale e di coppia, riferibile ai problemi sessuali e stabilire una relazione d'aiuto che consenta alla persona o alla coppia di assumere scelte consapevoli.



Art. 3. Obbligo del segreto professionale

Nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, gli iscritti all'ASI sono tenuti al segreto professionale come previsto dal Codice Deontologico

# Articolo 4

Art. 4. Associazione professionale

Gli iscritti all'associazione ASI sono i professionisti che, presentandone i requisiti, hanno fatto richiesta di iscrizione a norma degli artt. 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43.

L'associazione si articola in sede centrale e sedi periferiche territoriali ed in numero non inferiore a tre.

La sede centrale e le sedi territoriali sono enti non economici, senza fini di lucro, a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

L'appartenenza dei soci alle sedi territoriali viene identificata in relazione alla sede di svolgimento dell'attività professionale.

# Articolo 5

ART. 5 – Patrimonio

La sede centrale e le sedi territoriali hanno un proprio patrimonio, distinto, costituito dall'importo delle quote sociali, da donazioni, lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini, specificatamente destinati a tale scopo, nonché dei fondi destinati ad incrementare il patrimonio con deliberazione dei Consigli Direttivi.

La gestione del patrimonio dell'ente risulta dal rendiconto annuale che viene sottoposto

all'approvazione dell'assemblea.

In nessun caso, neanche in modo indiretto, possono essere distribuiti ai Soci utili o avan gestione né fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo disposizioni di legge Questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio degli enti.

## Articolo 6

ART. 6 – Durata dell'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della sede nazionale dell'ASI, in coordinamento con quello delle sedi territoriali, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio i consigli direttivi territoriali e quello nazionale hanno l'obbligo di redigere distinti rendiconti consuntivi , unitamente ad una relazione programmatica , che dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per le sedi decentrate, entro 180 giorni per l'ente nazionale.

Dal rendiconto dovranno in ogni caso risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

flele Phiro

# ART. 7 - PUBBLICITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'ASI pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Il professionista è tenuto a contraddistinguere la propria attività dovendo far riferimento in ogni documento e rapporto scritto con il cliente all'associazione osservando anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il rappresentante legale dell'associazione garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web e il fatto che i dati pubblicati sono quelli aggiornati.

L'associazione, anche mediante pubblicazione sul sito web, permette la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) struttura organizzativa dell'associazione sia in ambito nazionale che territoriale;
- d) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;
- e) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali sia in ambito nazionale che territoriale;
- f) requisiti per la partecipazione dell'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- g) assenza di scopo di lucro;
- h) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- i) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- j) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- k) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui al seguente art. 8.

#### Articolo 8

# ART. 8 - Forme di garanzia a tutela dell'utente

Tutti gli iscritti ASI sono tenuti a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell'associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione, della sede legale p.t., del sito web dell'ente.

Chiunque svolga la professione di cui al presente Statuto, contraddistingue la propria attività, in ogni documento scritto e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge n. 4/2013.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 205, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

L'ASI può istituire anche presso le sedi territoriali, e ne riporta la pubblicità sul proprio sito web, lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l'ASI può rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa a:

- a) alla regolare iscrizione del professionista dell'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello citato nel preambolo del presente statuto;
- e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Detta attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

L'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionalé

# Articolo 9

ART. 9 - Formazione permanente degli iscritti

A tutela del professionista iscritto e dei terzi fruitori delle prestazioni, l'associazione promuove e verifica la formazione permanente dei propri iscritti. A tal fine è istituita, presso la sede nazionale, la Commissione Didattica che, in coordinamento con i Consigli Direttivi delle sedi territoriali e con il Consiglio Direttivo Nazionale definisce specifiche iniziative a carattere regionale e nazionale nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.

La formazione permanente è un obbligo in capo agli iscritti, che vi aderiscono in applicazione dei regolamenti adottati.

# Articolo 10

Art. 10 - Sede Nazionale e Sedi territoriali decentrate.

La sede legale in ambito nazionale dell'associazione viene periodicamente individuata unitamente alla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e risulta dalla pubblicazione sul sito web e dalle comunicazioni rese agli uffici amministrativi competenti.

Nell'ambito dell'Associazione, le singole unità periferiche distinte territorialmente, pur dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale, fanno incondizionatamente riferimento ai principi del presente Statuto cui le stesse aderiscono.

Le Associazioni Territoriali sono tenute a riportare nella loro denominazione l'esplicito riferimento ai termini "Associazione dei Sessuologi Italiani" o in abbreviazione "A.S.1.".

Le macroregioni, articolazioni territoriali dell'associazione, ne garantiscono la diffusione su tutto il territorio nazionale.

# CAPO II - GLI ORGANISMI TERRITORIALI

# Articolo 11

Art. 11 – Organi delle sedi territoriali Sono organi delle sedi territoriali:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente
- c) l'Assemblea

# Articolo 12

Art. 12 - Composizione del Consiglio Direttivo, eleggibilità dei consiglieri

Le sedi territoriali sono governate da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque TOGLIERE membri eletti tra i Soci aventi diritto di voto.

L'elezione avviene da parte dei soci che hanno la sede della propria attività o svolgono la propria attività professionale in modo prevalente nella circoscrizione territoriale in cui avvengono le elezioni.

Viene eletto nell'ordine presidente, vicepresidente e segretario, colui che nell'ordine ha totalizzato il maggior numero di preferenze.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 5 anni e possono essere rieletti per due mandati.

#### Articolo 13

ART. 13 – Cariche del Consiglio Direttivo delle sedi territoriali Le cariche previste nell'ambito del Consiglio Direttivo sono:

- a) il Presidente, con funzioni di referente del Collegio dei Probiviri
- b) il Vice-Presidente
- c) il Segretario con funzioni di tesoriere

Le cariche del Consiglio Direttivo sono espletate a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, se presente.

Art. 14 – Attribuzioni del Presidente delle sedi territoriali

Il Presidente viene eletto ogni quinquennio dall'Assemblea ed ha il compito di:

- a) rappresentare ufficialmente l'Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio;
- b) presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e farne eseguire le deliberazioni;
- c) firmare gli atti ufficiali.

Nell'adempimento delle sue funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare il Vicepresidente.

#### Articolo 15

Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo delle sedi territoriali decentrate.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta nel proprio ambito territoriale, gli iscritti all'associazione, promuovendo rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio Direttivo della sede centrale di cui all'art. 30;
- b) vigila sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle regole deontologiche e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione da parte dei propri iscritti;
- c) adempie agli obblighi previsti dalle norme relative alla formazione;
- d) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi; periodicamente verifica, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di formazione permanente in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio della sede Centrale tali dati;
- e) vigila per la tutela del decoro e dell'indipendenza dell'associazione;
- f) delibera i provvedimenti disciplinari;
- g) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'associazione e, su concorde richiesta delle parti, irazgli iscritti ed i loro clienti;
- h) provvede all'organizzazione degli uffici territoriali dell'associazione, alla gestione finanziari ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'associazione;
- i) provvede all'elaborazione del rendiconto consuntivo economico-finanziario nell'ambito territoriale di sua pertinenza;
- j) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- k) vigila sugli adempimenti dello sportello decentrato, ove presente, attraverso il raccordo con il Presidente della sede territoriale, al quale può delegare lo svolgimento di tale funzione.

#### Articolo 16

Art. 16 – Riunioni consiliari

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo quanto prescritto dal Regolamento.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto presiede.

LLO DE

# Art. 17 - Decadenza dalla carica di consigliere

I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono alle sedute di Consiglio senza giustificato motivo, per più di due volte consecutive, sono dichiarati decaduti d'ufficio e sostituiti da quelli immediatamente seguenti nell'ordine delle preferenze espresse dall'Assemblea.

#### Articolo 18

# Art. 18 - Dimissioni dalla carica di consigliere

In caso di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla nomina di nuovi membri a completamento del numero richiesto, attingendo nell'ordine dalle preferenze espresse dall'Assemblea, fino ad esaurimento dello stesso.

# Articolo 19

# Art. 19 - Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se decade o si dimette il Presidente o se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate al Consiglio direttivo della sede nazionale, o, su delibera di questo, ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.

Lo scioglimento del Consiglio e le decisioni in merito alla sostituzione delle funzioni sono disposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, su istanza anche solo di un consigliere della sede decentrata o d'ufficio.

Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio Nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.

# Articolo 20

### Art. 20 – Assemblea

l Soci sono convocati in Assemblee ordinarie e straordinarie dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o su richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso, almeno otto giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione da parte di tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'associazione per la durata del predetto termine.

In alternativa o unitamente alle modalità suddette, è ammessa la convocazione anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti aventi diritto al voto.

Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data dell'Assemblea.

È ammesso il voto per delega, tranne che per le elezioni delle cariche sociali.

Ogni Socio non può rappresentare più di tre iscritti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

#### Articolo 21

Art. 21 – Reclami contro i risultati delle elezioni

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla proclamazione.

Nei sessanta giorni che seguono il reclamo il Consiglio Nazionale deve rispondere. Nei casi più gravi può disporre che si proceda a rielezione.

## Articolo 22

Art. 22 – Compiti dell'Assemblea in ambito territoriale (sedi decentrate)

L'Assemblea dei Soci appartenenti a ciascuna sede territoriale è convocata dal Consiglio Direttivo territorialmente competente ed ha il compito di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente, nominando il Vice-Presidente e il segretario della macroregione di appartenenza;
- b) approvare annualmente il bilancio consuntivo della macroregione di appartenenza e della relazione programmatica ad esso allegata ove sia data evidenza della pianificazione delle attività e della corrispondenza con la situazione finanziaria con particolare riferimento alla copertura finanziaria delle attività organizzate;

C) formulare proposte indirizzate al Consiglio Direttivo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali e ad un'ottimale definizione organizzativa dell'Associazione.

#### Articolo 23

Art. 23. Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti

Il consiglio direttivo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero degli iscritti alla sede decentrata aventi diritto di voto. Nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

#### Articolo 24

Art. 24. Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti e viene eletto dall'Assemblea ogni cinque anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio.

Il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenza assume la carica di presidente.

Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio Direttivo e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilancia.

L'assemblea delle sedi territoriali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.

Il collegio dei revisori o il revisore unico vengono convocati per partecipare ai lavori del consiglio direttivo.

# CAPO III GLI ORGANI NAZIONALI

#### Articolo 25

Art. 25. Organi Nazionali

Sono organi nazionali dell'ASI

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea;
- d) la Commissione per la didattica e per la ricerca;
- e) il Collegio dei Probiviri

La struttura organizzativa fa riferimento alla Sede Nazionale come individuata al precedente art. 10.

Fanno parte della struttura organizzativa:

- Ufficio Pubbliche Relazioni:
- Amministrazione e Segreteria;
- Ufficio Sistemi informativi.

I compiti che si riferiscono a tali organi sono esplicitati in apposito mansionario allegato al Regolamento interno.

#### Articolo 26

Art. 26. Composizione ed elezione del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da almeno cinque membri eletti tra i soci con potere di voto oltre ai membri di diritto individuati nel prosieguo del presente articolo.

Il collegio dei revisori in ambito nazionale è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci con attitudini specifiche o professionisti esterni abilitati ai sensi di legge.

Nel caso di nomina di revisore unico è necessaria altresì la presenza di un revisore supplente, entrambi scelti tra professionisti abilitati ai sensi di legge.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti tra i Soci con attitudini idonee. Per attitudini idonee si intendono l'anzianità di appartenenza all'associazione (ASI o FISS) di almeno sette anni consecutivi, l'aver adempiuto correttamente alla formazione professionale prevista per lo stesso periodo, il non ricoprire altre cariche sociali all'interno dell'associazione e il non aver mai subito sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 51.

Per l'elezione del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti al registro, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione.

Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza della prima e della seconda convocazione, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio , il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei revisori, del Collegio dei Probiviri l'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal segretario. L'Assemblea è valida se interviene, in prima convocazione, almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento in prima convocazione del numero minimo dei votanti, l'elezione in seconda convocazione avviene senza la previsione di un quorum costitutivo minimo.

La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di almeno tre unità. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.

È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.

In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.

In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.

Per l'elezione delle cariche sociali non è ammesso il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito, salvo ne sia fatta dispensa dall'assemblea, da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione alle sedi territoriali.

Le cariche previste nell'ambito del Consiglio direttivo nazionale sono:

- a) il Presidente
- b) il Vice-Presidente
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere
- e) il Coordinatore della Commissione per la didattica e per la ricerca.

La nomina delle cariche avviene da parte dell'assemblea generale degli iscritti.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato. Il Presidente e il Vice-Presidente possono essere rieletti purché non consecutivamente.

L'elezione delle Cariche del Consiglio Direttivo viene fatta dall'Assemblea a scrutinio segreto col voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti per il primo scrutinio ed a semplice maggioranza dal secondo scrutinio in poi. Avviene separatamente per ciascuna carica ad eccezione di quella del Vice Presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le cariche del Consiglio direttivo sono espletate a titolo gratuito.

Hanno funzioni consultive del Consiglio Direttivo i soci fondatori presenti nell'atto costitutivo.

In aggiunta ai membri eletti come indicato nel presente articolo, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale i Presidenti delle Sedi Regionali con funzioni di raccordo tra la Sede Centrale e le Sedi territoriali. In quanto membri effettivi gli stessi sono tenuti ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e hanno diritto di voto.

#### Articolo 27

# Art. 27. Dimissioni e decadenza dei consiglieri

I membri del Consiglio direttivo che non intervengono alle sedute di Consiglio, senza giustificato motivo, per più di due volte di seguito, decadono d'ufficio e vengono sostituiti da quelli immediatamente seguenti nell'ordine delle preferenze espresse dall'Assemblea. I Presidenti delle Sedi Regionali, membri di diritto del Consiglio, che non intervengono alle sedute dello stesso senza giustificato motivo per più di due volte di seguito, stante la rilevante funzione di coordinamento con le sedi periferiche, sono passibili di provvedimenti disciplinari che possono portare nei casi più gravi alla rimozione dalla carica di presidente della sede decentrata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di dimissioni o decadenza di membri del Consiglio direttivo, lo stesso provvede alla nomina di nuovi membri a completamento del numero richiesto, attingendo nell'ordine dalle preferenze espresse dall'Assemblea, fino ad esaurimento dello stesso. Alla sostituzione dei membri di diritto si provvede in ottemperanza alle norme di elezione degli organismi territoriali.

#### Articolo 28

Art. 28. Il Presidente e il Vice-presidente

Il presidente viene eletto ogni cinque anni tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Al fine di coordinare la direzione dell'ente, dopo due anni, durante il mandato della carica di Presidente, viene eletto un presidente designato che assume la carica di Vice-presidente fino all'assunzione della carica di Presidente che avverrà al rinnovo delle cariche.

# Presidente ha il compito di:

- a) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi o in giudizio;
- b) ' presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e farne eseguire le deliberazioni;
- c) firmare gli atti ufficiali;

d) adempiere alla gestione amministrativa ordinaria dell'ente, provvedendo, tra l'altro, ai pagamenti delle forniture di beni e servizi, dei dipendenti e degli oneri fiscali, agli incassi e ai pagamenti.

Nell'adempimento delle sue funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare il Vice-Presidente o un terzo.

# Articolo 29

Art.29. Il segretario ed il Tesoriere

Il Segretario è eletto dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto ed ha il compito di:

- a) provvedere alla stesura dei verbali di seduta,
- b) farne pervenire copia al Presidente.

Il tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto ed ha il compito di:

- a) tenere in consegna i fondi sociali;
- b) provvedere agli incassi ed ai versamenti su incarico del Presidente;
- c) tenere in regola i registri amministrativi e compilare i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- d) curare il tesseramento annuale dei soci;
- e) abbinare la sua firma a quella del Presidente dell'ASI negli atti patrimoniali.

# Articolo 30

Art. 30. Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti, per quanto compatibili, conferitigli dal presente statuto:

- a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti nel registro e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, facendosi interprete dei problemi istituzionali dell'Associazione nei vari contesti, sociali, politici e amministrativi;
- b) cura la tenuta dell'elenco degli iscritti e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dall'ordinamento:
- c) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che intila professione;
- d) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, do regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- e) delibera l'istituzione delle sedi territoriali;
- f) delibera l'istituzione del Collegio dei Probiviri;
- g) coordina e promuove l'attività delle sedi territoriali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale, impartendo direttive per l'organizzazione delle attività associative;
- h) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli delle sedi territoriali e sulla coerenza dell'attività professionale dei Soci allo statuto morale e scientifico che deriva loro dall'appartenenza all'Associazione;
- i) formula i regolamenti che disciplinano l'associazione in ambito nazionale e nelle sedi territoriali, esercitando piena potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico dell'elenco degli iscritti, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;

foldetohn w

- j) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti all'associazione per le spese del proprio funzionamento;
- k) decide in via amministrativa sui ricorsi in materia di iscrizione all'associazione e di cancellazione nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli delle sedi territoriali;
- valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dalle sedi locali;
- m) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
- n) predispone il rendiconto consuntivo economico-finanziario annuale e la relazione annuale sulla politica culturale e scientifica dell'Associazione;
- o) convoca l'Assemblea generale degli iscritti, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e relazione annuale sulla politica culturale e scientifica dell'Associazione;
- p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione all'associazione, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- q) dispone le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
- r) promuove e riconoscere i training di formazione dei propri associati, la formazione permanente dei propri iscritti, nel rispetto delle indicazioni generali della FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica), recependo in tal senso anche le proposte delle sedi decentrate.
  - Per le attività di cui al presente cpv. possono essere utilizzati esclusivamente i formatori della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica.
  - Per l'espletamento di tale funzione fa esplicito riferimento al Regolamento che costituisce parte integrante del presente statuto;
- s) promuove l'approfondimento, la ricerca scientifica ed il dibattito culturale sui fondamenti epistemologici, teorici e metodologici che informano il lavoro dei professionisti di cui al presente Statuto, impartisce direttive alle Associazioni territoriali di riferimento per l'organizzazione delle attività associative
- t) stipula, ove previsto dall'ordinamento vigente, contratti di collaborazione e apposite convenzioni con enti pubblici e privati
- u) Ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario. Il Presidente onorario non ha rappresentanza dell'Ente, né alcun potere deliberativo o amministrativo.

# Art. 31. Assemblea generale degli iscritti

In merito agli organi tenuti alla convocazione dell'assemblea generale degli Iscritti, alle modalità, alle tempistiche della stessa, ai quorum costitutivi e deliberativi, per quanto compatibili, valgono in ambito nazionale le stesse norme previste al precedente art. 23 per le assemblee delle sedi territoriali.

Il presidente e il segretario del Consiglio Nazionale sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea generale degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

È ammesso il voto per delega, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali.

Ogni Socio non può rappresentare più di tre iscritti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

# Articolo 32

Art. 32. Attribuzioni dell'assemblea generale degli iscritti

L'Assemblea generale dei Soci dell'ASI, riunita in sede ordinaria, ha il compito di:

- a) approvare annualmente il bilancio consuntivo nazionale;
- b) approvare la relazione sulla politica culturale e scientifica associativa che il Consiglio Direttivo annualmente redige;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Presidente, nominando il Vice-Presidente e il segretario;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori;
- e) eleggere il collegio dei Probiviri tra i Soci aventi attitudini idonee;
- f) formulare proposte indirizzate al Consiglio Direttivo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali e ad un'ottimale definizione organizzativa dell'Associazione;

Riunita in sede straordinaria ha il compito di:

- g) approvare le modifiche al presente statuto;
- h) approvare le modifiche sostanziali dell'attività professionale descritta all'art. 2 del presente statuto o la modificazione dei diritti dei soci.

# Articolo 33

Art. 33. Riunioni consiliari

Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al vot In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o imped del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nel registro

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nel sito web dell'Associazione è prevista un'apposita sezione per gli estratti delle delibere del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 34

Art. 34. Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio Direttivo rimane in carica sino al termine del quinquennio e sino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

# Art. 35. Il collegio dei revisori

Per il collegio dei revisori in ambito nazionale per quanto compatibili valgono le norme previste in ambito territoriale al precedente art. 24.

## Articolo 36

# Art. 36 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci aventi attitudini idonee secondo quanto previsto all'art. 26.

I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dei Probiviri nomina nel proprio ambito un Presidente.

Il Collegio si riunisce di regola presso la Sede dell'Associazione, con preavviso di 15 giorni, salvo motivi di particolare urgenza, a seguito convocazione del suo presidente o, in mancanza, di due membri effettivi.

Dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo dalla riunioni di un membro effettivo il Collegio ne pronunzia la decadenza dalla carica.

A tale collegio compete:

- verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse;
- esprimere pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- esaminare e relazionare al Consiglio Direttivo circa i reclami degli utenti ed inviati al Collegio dalla Presidenza Nazionale;
- delibera sull'azione disciplinare nei casi previsti al successivo art. 47

Il Collegio dei Probiviri delibera sulle questioni sottoposte dalle Associazioni territoriali, le quali non possono istituire Collegi dei Probiviri autonomi.

#### Articolo 37

# Art. 37. la Commissione per la didattica e per la ricerca

La Commissione per la Didattica e la Ricerca è composta dai Soci Formatori aventi la carica di Responsabile dei Centri/istituti di formazione o dai loro delegati.

La Commissione generale per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:

- elaborare i programmi per i corsi di formazione dei soci in accordo con la FISS;
- elaborare in accordo con i Consigli direttivi delle sedi territoriali i programmi per la formazione permanente;
- proporre iniziative integrative di formazione quali seminari, convegni, ecc. rivolte ai propri associati, nell'ambito dei programmi di formazione permanente previsti dal Regolamento per la formazione permanente e a professionisti esterni
- predisporre, a tale scopo, le norme riguardanti la formazione dei didatti e le condizioni per la loro non decadenza;

- suggerire i criteri di valutazione delle metodologie dei training per le qualifiche professionali di cui al presente statuto, promossi o riconosciuti dall'Associazione;
- elaborare la politica culturale e scientifica dell'Associazione, promuovendo i necessari contatti e collaborazioni con analoghe Associazioni nazionali e internazionali.

Ogni triennio i membri della Commissione per la Didattica e la Ricerca eleggono un Coordinatore della stessa Commissione.

Il coordinatore della Commissione Didattica può essere rieletto.

Il Coordinatore della Commissione per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:

- convocare e dirigere le riunioni;
- presentare al Consiglio Direttivo Nazionale, le proposte della Commissione per la Didattica e la Ricerca perché possano diventare esecutive.

La Commissione per la didattica e la ricerca delibera sulle attività delle sedi decentrate, le quali non possono istituire Commissioni per la Didattica e la Ricerca autonome.

# CAPO IV L'ELENCO DEGLI ISCRITTI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI

#### Articolo 38

Art. 38. Elenco degli iscritti

La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Si può far parte dell'ASI in qualità di:

- soci fondatori
- soci professionisti
- soci formatori con competenza certificata dalla FISS
- soci onorari

in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 40, previa verifica da parte del Consigni.

Direttivo Nazionale su proposta dell'ente associativo territoriale di riferimento.

A seguito parere positivo del Consiglio Direttivo le categorie di soci sopra menzionate sono iscritte in apposito registro e agli stessi viene attribuito un numero di iscrizione.

Il registro dei soci dovrà essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà contenere unicamente l'elenco dei soci in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto ed oggetto di apposita verifica annuale.

Al fine di rendere evidente la effettiva struttura associativa non caratterizza da scopo di lucro, il registro riporta, per ciascun iscritto, la quota associativa richiesta e versata.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in accordo con le previsioni di cui agli artt. 52 e 54 del presente statuto.

#### Articolo 39

Art. 39. Divieto di iscrizione in più elenchi

È fatto divieto a chi detiene cariche associative nell'associazione di iscriversi in altre associazioni di professionisti nel campo della sessuologia scientifica che si riferiscano a regole e principi in esplicito contrasto con le regole e i principi dell'ASI.

# Articolo 40

Art. 40. Requisiti per la iscrizione nell'elenco Possono essere iscritti nel Registro dei Soci:

#### 1. SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori le persone fisiche che riconoscendosi nell'attività professionale individuata al precedente art. 2 ed esercitando la propria professione di ESPERTO IN EDUCAZIONE SESSUALE, DI CONSULENTE IN SESSUOLOGIA abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione dei Sessuologi Italiani

#### 2. SOCI ONORARI

Sono soci onorari coloro che vengono nominati a seguito acquisizione di speciali benemerenze nell'ambito delle finalità dell'ASI.

I soci onorari non hanno diritto di voto.

#### 3. SOCI FORMATORI

Possono essere iscritti nel Registro dei Soci come soci Formatori le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver completato il percorso formativo previsto per la qualifica professionale per la quale richiedono di essere formatori ed averne conseguito il titolo previsto presso una delle scuole riconosciute dalla FISS;
- aver presentato formale domanda alla Scuola ove hanno completato la formazione che, valutati i requisiti posseduti, provvederà all'inoltro al Direttivo Nazionale per ottenere l'assenso alla partecipazione al percorso formativo didattico;
- c. avere svolto non meno di un anno in affiancamento ad un formatore dell'ASI e aver dato evidenza di conoscenze, abilità e competenze necessarie alla gestione dell'aula;
- d. aver adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento della Formazione Permanente e che a seguito di valutazione finale siano stati dichiarati idonei all'ammissione all'elenco dei Soci formatori ASI.

#### 4. SOCI PROFESSIONISTI

Possono essere iscritti nel Registro dei Soci come soci professionisti coloro che, compiuto il 18mo anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver completato il training formativo di Sessuologo esperto in educazione sessuale, promosso e riconosciuto dalle Scuole di sessuologia già riconosciute dalle Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS), che possiedono e mantengono le caratteristiche richieste dal presente Statuto e Regolamento e siano rispondenti ai criteri richiesti dalla normativa in vigore;
- b) aver completato il training formativo di Sessuologo Consulente in Sessuologia, promosso e riconosciuto dalle Scuole di sessuologia già riconosciute dalle Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS), che possiedono e mantengono le caratteristiche richieste dal presente Statuto e Regolamento e siano rispondenti ai criteri richiesti dalla normativa in vigore.

Art. 41 – Titoli di studio – esperienze precedenti alla formazione specifica

Per l'accesso alla formazione prevista per il conseguimento delle qualificazioni professionali previste dal presente Statuto e riprese nel Regolamento Interno, vengono definiti nel presente Statuto i requisiti generali:

- a) Sessuologo Esperto in educazione sessuale: sono ammessi a frequentare il Corso coloro che sono in possesso del Diploma di scuola superiore, i laureati in Psicologia, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione, Scienze Sociali o titoli equipollenti e altri operatori della salute (Assistenti sociali, Ostetriche, Assistenti sanitari, Infermieri)
- b) Sessuologo Consulente: sono ammessi a frequentare il Corso i laureati in Psicologia (triennale o quinquennale) o Medicina e Chirurgia. I laureati in Scienze della Formazione o Scienze Sociali o titoli equipollenti, altri operatori della salute (Assistenti sociali, Ostetriche, Assistenti sanitari, Infermieri, Fisioterapisti, Counselor e Avvocati)

# Articolo 42

Art. 42 - Prove d'esame per l'iscrizione

Al termine del percorso formativo, opportunamente certificato dall'Istituto/Centro di formazione che dovrà tenere agli atti la documentazione relativa, previo il superamento di una prova di esame finale alla presenza di una commissione appositamente istituita e composta da un socio formatore dell'Istituto di appartenenza del candidato e da un commissario esterno individuato tra i Direttori dei Centri/Istituti di formazione riconosciuti dalla Federazione Italiana Sessuologia Scientifica, verrà rilasciato una certificazione che attesta, compatibilmente con i percorsi formativi svolti, le qualifiche di cui al precedente art. 41 – lettere a), b).

## Articolo 43

Art. 43. Domanda di iscrizione all'elenco

La domanda di iscrizione al Registro dei Soci deve essere presentata al Consiglio Direttivo che riferisce alla Commissione Didattica per l'acquisizione del parere, ove necessario, previsto dall'art. 40 del presente Statuto.

L'iscrizione al Registro dei Soci avviene a seguito delibera di approvazione del Consiglio Direttivo.

# Articolo 44

Art. 44. Trasferimenti

La qualità di socio non è trasmissibile, né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.



Art. 45 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Dimissioni volontarie
- b) Perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- c) Morosità, come previsto dal successivo articolo 52
- d) Delibera di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo, preventivamente approvata a maggioranza dal Collegio dei Probiviri, in presenza di gravi motivi.
  - In tal caso deve essere data possibilità al socio di esercitare la propria difesa, compreso il diritto di appello sulla decisione del primo ordine giudicante
- e) Mancata partecipazione alle attività di formazione permanente

Per gravi motivi si intendono quelli espressamente previsti dal Codice Deontologico.

Gli effetti della perdita della qualifica di Socio decorrono dall'annotazione nei registro degli associati della domanda di dimissioni per il punto a) o della delibera del Consiglio Direttivo per i punti b) c) d) e).

#### Articolo 46

Art. 46. Rapporti tra Associazione Professionale ed Università

L'associazione professionale collabora in modo attivo con Università italiane e straniere per la promozione della conoscenza delle discipline afferenti al campo della Sessuologia e per attività di ricerca destinate ad introdurre nell'area professionale oggetto del presente statuto strategie innovative e rispondenti in modo adeguato ai bisogni dell'utenza, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o contratti di collaborazione.

# **CAPO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

# Articolo 47

40 to 10 to

Art. 47. Esercizio dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nel Registro è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione nei rapporti con il cliente.

Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale con regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio Direttivo territorialmente competente con riferimento al luogo di esercizio dell'attività dell'iscritto.

Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio Direttivo delle sedi regionali, la competenza a procedere è attribuita al Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 48

Art. 48. Procedimento disciplinare

Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 30 sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.

Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio ovvero su richiesta degli interessati.

La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.

Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato.

Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

# Articolo 49

Art. 49. Astensione e ricusazione

I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Collegio dei Probiviri. Se i componenti che hanno l'astenzione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Collegio, gli atti sono rimessi al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

## Articolo 50

Art. 50. Sanzioni disciplinari

Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo competente può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo
- b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni
- c) la radiazione dall'elenco degli iscritti.

#### Articolo 51

# Art. 51. Sospensione cautelare

La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a due anni.

La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.

#### Articolo 52

Art. 52. Sospensione e decadenza per morosità

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'ASI osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi associativi.

La sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

Nel caso di morosità protratta per oltre due anni il socio decade e il Consiglio Direttivo ne delibera la cancellazione dal Registro.

#### Articolo 53

# Art. 53. Impugnazioni

Avverso le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo delle sedi decentrate, può essere proposto ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale da parte dell'interessato entro trenta giorni dalla notificazione, in applicazione del presente statuto.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.

Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Art. 54. Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

#### Articolo 55

Art. 55. Riammissione dei radiati

Il professionista radiato dall'elenco può essere riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.

# CAPO VI SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 56

#### Art. 56- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Costituiscono cause di scioglimento dell'associazione:

- o l'impossibilità del perseguimento o l'esaurimento dello scopo o dell'oggetto dell'ente;
- o la deliberazione dell'assemblea adottata a maggioranza dei tre quarti degli associati;
- o il venir meno di tutti gli associati quando il gruppo non si ricostruisce.

L'Assemblea Generale degli Iscritti che dovesse deliberare lo scioglimento dell'associazione dovra nominare i liquidatori, stabilendone i poteri.

# Articolo 57

# Art. 57- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 58

#### Art. 58-LIQUIDAZIONE

Disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di legge.

#### Articolo 59

Art. 59 - DEVOLUZIONE DELBENI

I beni dell'Associazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

# CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI DI COORDINAMENTO

#### Articolo 60

Art. 60- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

A far data dall'approvazione del presente statuto, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario assumono rispettivamente la carica di Consiglio Direttivo Nazionale, Presidente e Vicepresidente Nazionale.

Le sedi territoriali acquistano autonomia economica e organizzativa con delibera del Consiglio Nazionale che convoca gli iscritti delle macroregioni per l'elezione dei rispettivi organi. Il Consiglio può delegare detta convocazione ad un centro di formazione di riferimento incaricando un responsabile. Sino ad allora tutte le funzioni decentrate sono assunte ad interim dai rispettivi organi nazionali.

Le nomine dei revisori contabili nazionali dovranno avvenire entro e non oltre un anno dall'approvazione del presente statuto.

Le nomine del Consiglio dei Probiviri dovranno avvenire entro e non oltre un anno dall'approvazione del presente statuto.

Al Presidente Nazionale, con ratifica del Consiglio, è demandata la possibilità di apporre al presente statuto le modifiche che si rendessero necessarie per esigenze di legge senza che ne venga snaturato il contenuto.

1) Dele le bine parole: "DA TO GLIERE! UNA POSTICIA APPROVATA.

IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA - COMPOSTA DI QUINDICI FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE.
ROMA, 26 APRILE 2016



